

REGOLAMENTO INTERNO DELLE CER E LA DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI



Materiali informativi realizzati da DINTEC – Agenzia in house del Sistema camerale, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione istituzionale Unioncamere – MASE per le iniziative info-formative previste nel PNRR – Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Investimento 3.3 “Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”.

Supporto tecnico



PREMESSA

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano **una delle innovazioni più significative nell'ambito della transizione energetica** e dello sviluppo sostenibile. Introdotte per promuovere un modello partecipativo, locale e collaborativo nella produzione, consumo e condivisione di energia da fonti rinnovabili, le CER mirano a coinvolgere attivamente cittadini, enti pubblici e imprese nella gestione dell'energia in modo equo, efficiente e sostenibile.

In un contesto globale sempre più orientato alla decarbonizzazione e alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi energetici tradizionali, le **CER si configurano come strumenti strategici per incentivare l'autoconsumo collettivo, ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e favorire la resilienza energetica dei territori**. Le comunità, infatti, sono in grado di generare benefici ambientali, economici e sociali per i membri che vi aderiscono, ma anche per le aree in cui operano, contribuendo allo sviluppo locale e all'inclusione sociale.

Il **quadro normativo italiano** ha recepito con attenzione le indicazioni provenienti dalle direttive europee, in particolare la Direttiva RED II (2018/2001/UE), definendo una cornice regolatoria che stabilisce le modalità di costituzione, funzionamento e incentivazione delle CER. Il legislatore ha posto particolare enfasi sulla necessità di garantire trasparenza nelle decisioni, equità nella distribuzione dei benefici e un alto livello di partecipazione democratica dei membri della comunità. In questo senso, le CER non sono solo strutture tecniche, ma anche entità sociali e organizzative che promuovono un nuovo modo di vivere e condividere l'energia.

Un aspetto centrale per il corretto funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili è rappresentato dalla **redazione del regolamento interno**. Questo documento costituisce la **base giuridica e operativa** attraverso la quale vengono definite le regole di governance, i diritti e i doveri dei partecipanti, i meccanismi decisionali, le modalità di ingresso e uscita dalla comunità e, non da ultimo, i criteri per la distribuzione dei benefici generati. La stesura del regolamento richiede un'attenta valutazione degli aspetti tecnici, economici, legali e sociali, nonché una condivisione ampia e partecipata con tutti i soggetti coinvolti.

Accanto al regolamento interno, è di fondamentale importanza anche la definizione delle **modalità di distribuzione dei benefici**. I proventi derivanti dalla produzione e condivisione dell'energia – che possono includere incentivi statali, risparmi sulle bollette, o redditi derivanti dalla vendita dell'energia in eccesso – devono essere suddivisi secondo criteri chiari, equi e trasparenti. Tali criteri possono includere, ad esempio, la quantità di energia condivisa, l'investimento iniziale sostenuto, il fabbisogno energetico dei membri o altri parametri stabiliti collettivamente.

In conclusione, le CER rappresentano un'occasione concreta per costruire un futuro energetico più sostenibile, partecipativo e solidale. Tuttavia, affinché possano esprimere appieno il loro potenziale, è necessario che la loro costituzione sia supportata da un impianto normativo solido e da strumenti operativi efficaci. La redazione del regolamento interno e la definizione delle modalità di distribuzione dei benefici costituiscono due pilastri fondamentali per garantire il buon funzionamento, la coesione sociale e il successo delle comunità stesse nel lungo periodo.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il panorama normativo che disciplina le Comunità Energetiche Rinnovabili è costituito da una **serie di leggi, decreti e delibere** che definiscono i **requisiti, gli incentivi e le modalità operative** per la costituzione e la gestione di queste configurazioni.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 rappresenta un pilastro fondamentale per le CER. Entrato in vigore il 24 gennaio, questo decreto si articola su due assi principali:

- ❑ **Incentivo in tariffa:** un meccanismo di sostegno economico, denominato tariffa incentivante premiale (TIP), che viene riconosciuto sulla quota di energia condivisa dagli impianti a fonti rinnovabili all'interno della CER;
- ❑ **Contributo a fondo perduto:** uno strumento di supporto finanziario destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un aspetto importante da sottolineare è che i benefici previsti dal decreto sono riconosciuti in caso di impiego di tutte le tecnologie rinnovabili, tra cui **fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse, promuovendo così la diversificazione delle fonti energetiche**. Inoltre, l'Art. 3 del decreto specifica che solo le CER regolarmente costituite al momento dell'entrata in esercizio degli impianti possono accedere ai benefici economici.

La **delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 di ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)**, che disciplina le modalità di valorizzazione dell'autoconsumo diffuso e rappresenta un quadro di riferimento essenziale per le CER. Successivamente, la delibera 15/2024 del 30 gennaio 2024 ha modificato il TIAD e ha approvato le Regole Tecniche per il servizio di autoconsumo diffuso predisposte dal GSE, introducendo importanti novità e semplificazioni. In particolare, il nuovo TIAD consente alle CER di operare in un'area geografica più ampia e di includere impianti di produzione di energia rinnovabile di potenza fino a 1 MW, favorendo così la creazione di comunità di dimensioni maggiori e con un maggiore potenziale di condivisione dell'energia.

REGOLE OPERATIVE DEL GSE

Le **Regole Operative del GSE** (Gestore dei Servizi Energetici) definiscono nel dettaglio le procedure operative per l'accesso agli incentivi e ai contributi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le Comunità Energetiche Rinnovabili. Queste regole, approvate da ARERA con la Delibera 15/2024/R/EEL e dal MASE con il Decreto n. 22 del 23 febbraio 2024, sono state successivamente aggiornate il 22 aprile 2024, per chiarire alcuni aspetti e introdurre ulteriori semplificazioni.

Tra le **principali modifiche** apportate dalle successive revisioni delle Regole Operative, si segnalano:

- **chiarimenti sui criteri di calcolo** utilizzati per le decurtazioni degli incentivi in caso di cumulo con altre forme di sostegno;
- precisazioni sulle **modalità di determinazione del valore soglia dell'energia condivisa**, che è un parametro fondamentale per il calcolo degli incentivi;
- introduzione della **possibilità per i beneficiari di optare per la cessione del credito** degli incentivi o per il conferimento di un mandato all'incasso al soggetto qualificato;
- **definizione dell'obbligo di destinare la tariffa premio incentivante eccedentaria**, ovvero la quota di incentivo che supera il beneficio economico diretto dei partecipanti, a favore dei consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali.

Un ulteriore tassello normativo è il **Decreto del Ministro n. 106 del 15 marzo 2024** (Decreto Corrispettivi) che stabilisce i corrispettivi che il GSE applicherà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR per le Comunità Energetiche Rinnovabili, definendo le tariffe e i costi di gestione del servizio.

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA

Il sistema di incentivazione economica per le CER si articola su **due componenti principali**:

- **Tariffa ventennale incentivante** (tariffa premio): un incentivo economico, erogato per un periodo di venti anni, sull'energia condivisa all'interno della CER, come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023. L'importo della tariffa è compreso tra 60 €/MWh e 120 €/MWh, e varia in base a diversi fattori, tra cui la taglia dell'impianto, il valore di mercato dell'energia e la zona geografica in cui si trova la CER;
- **Contributo per la valorizzazione dell'energia autoconsumata**: un riconoscimento economico, erogato senza limiti di tempo, per i benefici che l'autoconsumo diffuso e condiviso apportano alla rete elettrica, contribuendo a ridurre le perdite di trasmissione e distribuzione.

Il GSE calcola anche l'energia autoconsumata virtualmente rende disponibili al Referente della CER i dati e le grandezze energetiche per ogni punto di connessione (POD) afferente alla configurazione, utilizzate per la valorizzazione dei contributi.

Oltre alla tariffa incentivante, è previsto un contributo a fondo perduto finanziato con i fondi del PNRR, destinato a rimborsare parzialmente i costi di realizzazione o potenziamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

Attualmente, è rivolto agli impianti ubicati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, appartenenti a CER o ai loro membri. È in discussione una possibile estensione a comuni fino a 30.000 abitanti.

REDAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA CER

La redazione di un regolamento interno chiaro, completo e condiviso è un passo fondamentale per la costituzione e il corretto funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile. Questo documento rappresenta la "carta costituzionale" della CER, definendo le regole di partecipazione, i diritti e i doveri dei membri, le modalità di gestione dell'energia e i criteri per la distribuzione dei benefici.

Il regolamento interno deve disciplinare in modo dettagliato i seguenti aspetti:

☐ **Requisiti per l'adesione:** il regolamento deve stabilire in modo preciso i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per poter aderire alla CER, nel rispetto delle normative vigenti. In particolare:

- possono aderire alla CER tutti i **clienti finali** che rientrano nelle categorie previste dall'art. 31, co. 1 d.lgs. n. 199/2021, con esclusione delle Grandi Imprese;
- per i **produttori**, è necessario possedere un impianto da fonti rinnovabili entrato in esercizio dopo la costituzione della CER o progettato per farne parte;
- la partecipazione delle **PMI** alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale dell'impresa. A tal proposito, si deve considerare il codice ATECO prevalente dell'impresa, che deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00 (produzione e rivendita di energia elettrica);
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i **consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

☐ **Procedura di ammissione:** la procedura di ammissione dei nuovi membri deve essere trasparente, non discriminatoria e definita in modo preciso nel regolamento interno. Questo deve indicare quali sono i documenti da presentare, quali sono i tempi di valutazione delle domande e quali sono i criteri di accettazione o di rifiuto. La domanda di adesione, di norma, va presentata al Consiglio di Amministrazione della CER, che ha il compito di verificare il possesso dei requisiti richiesti:

- la domanda di adesione alla CER è presentata al Consiglio di Amministrazione (o Direttivo);
- il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso dei requisiti soggettivi per l'adesione alla CER previsti dalla legge o dallo Statuto;
- l'interessato deve allegare all'istanza di partecipazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza delle cause di incompatibilità;
- il Consiglio di Amministrazione può richiedere documentazione integrativa a comprova del possesso dei requisiti;

- nel caso in cui il soggetto richieda l'adesione come "Produttore" o "Consumatore" in relazione a una configurazione di autoconsumo costituita dalla CER, l'istanza deve essere corredata dalla documentazione specificata nel documento (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicazione dei POD, documentazione richiesta dal GSE, schede relative agli impianti di produzione, dati relativi al consumo di energia elettrica, copia del contratto di attribuzione della disponibilità degli impianti alla CER);
- per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, è richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di uno o più requisiti specifici (ISEE familiare inferiore a determinate soglie, nucleo familiare composto da persone anziane, presenza di persone con condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature "salvavita"). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è richiesto lo statuto o atto costitutivo, una visura camerale aggiornata, una relazione sulla natura dell'ente e sulle finalità perseguite, e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'assenza delle cause che impediscono l'accesso alla tariffa incentivante.

❑ **Diritti e doveri dei membri:** il regolamento deve elencare in modo chiaro e dettagliato i diritti e i doveri di ciascun membro della CER, definendo le responsabilità e le aspettative reciproche. Tra i diritti dei membri possono rientrare il diritto di partecipare alle decisioni della comunità, il diritto di accedere alle informazioni sul funzionamento della CER e il diritto di beneficiare degli incentivi e dei proventi derivanti dall'attività della comunità. Tra i doveri, invece, possono essere previsti l'obbligo di rispettare le decisioni prese dagli organi della CER, l'obbligo di contribuire alla gestione e alla manutenzione degli impianti e l'obbligo di utilizzare l'energia in modo efficiente. È importante sottolineare che i clienti finali mantengono il diritto di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica.

❑ **Modalità di funzionamento della CER:** il regolamento deve descrivere in dettaglio le modalità operative della CER, definendo come avviene la produzione, il consumo e la condivisione dell'energia, come vengono gestiti gli impianti e come vengono utilizzate le eventuali eccedenze di energia prodotta. Questo può includere la definizione delle fasce orarie in cui viene data priorità all'autoconsumo, le procedure per la manutenzione e la riparazione degli impianti e le modalità di monitoraggio dei consumi e delle produzioni.

❑ **Criteri di ripartizione degli incentivi e dei proventi:** come anticipato, questo è uno degli aspetti più delicati e importanti del regolamento interno, e merita un approfondimento dettagliato, che verrà fornito nel prossimo paragrafo.

DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

La distribuzione equa e trasparente dei benefici economici e sociali generati dall'attività della Comunità Energetica Rinnovabile è un elemento cruciale per garantire la partecipazione attiva dei membri, la coesione sociale e la sostenibilità a lungo termine della comunità. **Il regolamento interno deve definire in modo chiaro e oggettivo i criteri e le modalità di ripartizione di questi benefici**, tenendo conto del contributo di ciascun membro alla produzione e al consumo di energia, nonché delle specifiche caratteristiche e degli impegni assunti dai diversi partecipanti.

I benefici economici derivanti dall'attività di una CER possono provenire da diverse fonti, tra cui:

- **tariffe incentivanti:** come già descritto, si tratta degli incentivi economici riconosciuti sull'energia condivisa prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili della CER. L'importo di queste tariffe varia in base a diversi fattori, tra cui la taglia degli impianti, la tecnologia utilizzata, la zona geografica e il valore di mercato dell'energia;
- **contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa:** si tratta di un contributo economico riconosciuto per il valore che l'energia elettrica condivisa apporta al sistema elettrico, contribuendo a ridurre le perdite di rete e a migliorare l'efficienza complessiva;
- **ricavi dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti della CER:** in alcuni casi, la CER può produrre più energia di quella necessaria per soddisfare il fabbisogno dei propri membri. In questo caso, l'energia eccedentaria può essere venduta sul mercato dell'energia elettrica, generando ulteriori ricavi per la comunità.

Il **regolamento interno** può prevedere diverse modalità di ripartizione di questi benefici, in base alle specificità e agli obiettivi della CER. Alcuni esempi includono:

- **distribuzione proporzionale all'apporto di ciascun partecipante:** questa è una delle modalità più comuni, e prevede che i benefici economici siano ripartiti tra i membri della CER in proporzione alla quantità di energia prodotta o consumata da ciascuno. È importante tenere conto delle diverse caratteristiche dei partecipanti, distinguendo ad esempio tra produttori e consumatori, e degli impegni assunti da ciascuno, come ad esempio gli investimenti effettuati o i costi sostenuti;
- **destinazione di una quota degli incentivi a un "Fondo di contrasto alla povertà energetica":** in alcuni casi, il regolamento interno può prevedere che una quota degli incentivi sia destinata alla creazione di un fondo specifico per supportare i membri della CER che si trovano in condizioni di fragilità economica e che faticano a far fronte alle spese energetiche;

- **utilizzo di parte dei benefici per finanziare attività e servizi a favore della comunità locale:** le CER non hanno solo obiettivi economici, ma anche sociali e ambientali. Pertanto, il regolamento interno può prevedere che una parte dei benefici economici sia utilizzata per finanziare attività e servizi che abbiano un impatto positivo sul territorio, come ad esempio la promozione dell'efficienza energetica, la realizzazione di progetti di sensibilizzazione ambientale o il sostegno a iniziative culturali e sociali.

Il regolamento deve definire in modo preciso le modalità di calcolo e di erogazione dei benefici, i tempi e le procedure, nonché le eventuali spese di gestione e manutenzione della CER che vengono detratte dai proventi.

ADEMPIMENTI E GESTIONE DELLA CER

La gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile comporta una serie di adempimenti amministrativi, tecnici ed economici che devono essere svolti in modo efficiente e trasparente per garantire il corretto funzionamento della comunità e il rispetto delle normative vigenti.

Tra i **principali adempimenti e attività di gestione** di una CER si possono citare:



NOMINA DI UN REFERENTE: la CER deve nominare un referente, che è la figura centrale per la gestione tecnica e amministrativa della comunità. Il referente è responsabile dei rapporti con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che eroga gli incentivi e i contributi, della gestione dei flussi energetici e della distribuzione dei benefici tra i membri;



GESTIONE DEGLI IMPIANTI: la CER deve avere la disponibilità e il controllo degli impianti di produzione di energia rinnovabile, anche se non ne è proprietaria. Questo implica la responsabilità della manutenzione, della gestione dei guasti e dell'ottimizzazione della produzione energetica;



COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI MEMBRI: è fondamentale fornire ai membri della CER informazioni chiare, complete e tempestive sulla struttura, il funzionamento, i costi e i benefici della comunità. Questo può avvenire attraverso diversi canali, come assemblee periodiche, newsletter, sito web e piattaforme online;



RISPETTO DELLE NORMATIVE: la CER deve rispettare tutte le normative vigenti in materia di energia, sicurezza, ambiente, fiscalità e diritto societario. Questo include, ad esempio, l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, il pagamento delle imposte e la tenuta dei registri contabili.



Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un'opportunità significativa per accelerare la transizione energetica, ridurre le emissioni di gas serra, promuovere l'autoconsumo e la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese alla gestione dell'energia. La corretta applicazione delle normative, la redazione di un regolamento interno trasparente ed equo e l'efficiente gestione delle attività della CER sono elementi chiave per il successo e la sostenibilità di queste iniziative. La distribuzione dei benefici economici e sociali deve essere gestita con particolare attenzione, garantendo che tutti i membri ricevano un giusto riconoscimento per il loro contributo e che parte dei proventi sia reinvestita nella comunità, contribuendo a generare valore aggiunto per il territorio e per i cittadini.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



UNIONCAMERE